



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7 del Registro

DATA: 27 MARZO 2017

OGGETTO	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), NELLE SUE COMPONENTI IMU, TASI E TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30.6.2014.
----------------	--

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno VENTISETTE (27) del mese di MARZO alle ore 16,30 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e' riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza la dott.ssa Antonella VICECONTI

Partecipa il Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA

Redige il verbale dell'adunanza l'Istruttore Amministrativo Rag. Marisa CHIARELLI

Si procede all'appello:

1. LAMBOGLIA ANGELO	presente
2. GAGLIARDI BRUNA	presente
3. ZACCAGNINO DONATO	ASSENTE
4. CARLOMAGNO LUCIA	presente
5. VICECONTI ANTONELLA	presente
6. LABANCA EGIDIO	presente
7. NICODEMO ANTONIETTA	presente
8. FORASTIERO DOMENICO	presente
9. BOCCIA ROCCO	presente
10. RICCIARDI MIMINO	presente
11. AMATO ANTONINO	presente
12. CHIARELLI FRANCESCO	presente
13. LABANCA MARIANO	presente
14. IELPO RAFFAELE	presente
15. OSNATO FRANCESCO	ASSENTE
16. SCHETTINI NICOLA	presente
17. CRESCI DOMENICA	ASSENTE
COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE	N. 17
CONSIGLIERI IN CARICA	N. 17
CONSIGLIERI PRESENTI	N. 14
CONSIGLIERI ASSENTI	N. 3

.....in continuazione di seduta.....



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

I presenti in sala risultano 16 essendo entrati in precedenza i consiglieri CRESCI ed OSNATO.

La Presidente pone in discussione il 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto :

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), NELLE SUE COMPONENTI IMU, TASI E TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30.6.2014.

Prende la parola l'Assessore al Bilancio Lucia CARLOMAGNO la quale illustra la proposta riportandosi allo schema di delibera con specifico riferimento alle modifiche.

Aperta la discussione svolgono interventi i consiglieri OSNATO, BOCCIA, CHIARELLI, RICCIARDI, LABANCA MARIANO, SCHETTINI, IELPO, OSNATO e il SINDACO.

Durante la discussione, alle ore 17,45, e' entrato in sala il consigliere ZACCAGNINO.

PRESENTI 17.

Degli interventi svolti si dara' conto nel verbale di seduta.

Non essendovi altre richieste di interventi la Presidente sottopone a votazione la proposta in esame .

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine imanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

VISTO il comma 11 art. 5 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione per gli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 18° gosto 2000, per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 30/06/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

RITENUTO di adeguare il sopracitato Regolamento alle modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall'art. 1 della Legge 208/2015;

EVIDENZIATO, che l'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013 e s.m.i., prevede, la possibilità per il Comune di deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni della Tari, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

RITENUTO, in considerazione del peculiare contesto economico-sociale, prevedere nel regolamento talune agevolazioni in favore delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di garantire un alleggerimento della pressione fiscale a carico delle famiglie, delle associazioni che operano, sul nostro territorio, senza fini di lucro e di supportare, attraverso un minor carico tributario, l'iniziativa privata finalizzata all'apertura di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di modificare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) così come segue:

CAPITOLO 2 COMPONENTE IMU

- All'art. 10 "**UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**" sono eliminati la lettera b) del comma 6 ed il comma 7.
- All'art. 11 "**RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**" sono apportare le seguenti modificazione:

- il titolo "**RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**" è sostituito con "**RIDUZIONI**";
- sono inseriti i commi 4 e 5, come segue:

4. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Lauria in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Lauria un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

5. Per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), (art. 1, comma 53 legge n. 208/2015).

CAPITOLO 3 COMPONENTE TASI

- L'art. 1 **"PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA"** è sostituito come segue:

1. "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/."

- All'art. 3 **"SOGGETTI PASSIVI"** sono apportare le seguenti modificazione:

- al primo periodo del comma è eliminato l'inciso *"ivi compresa l'abitazione principale"*
- E' inserito il comma 5 come segue:

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione se quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il solo possessore versa la TASI nella percentuale del 90 % mentre l'occupante è esente.

- All'art. 11, comma 3 **"UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE"** è eliminato il seguente periodo:

"... e le unità immobiliari esclusivamente ad uso abitativo concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (padre-figlio/figlio-padre), che la utilizzano quale dimora abituale, così come stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 10 del capitolo 2 del presente regolamento, riferito all'IMU."

CAPITOLO 4 COMPONENTE TARI

- All'art. 24 **"RIDUZIONI"** sono apportare le seguenti modificazione:

- è inserito il seguente comma 1-bis:

1-bis. Riduzione del 50%, della quota fissa e variabile della tariffa, ai locali e le aree rientranti nella categoria 1.(Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto) che per il particolare uso ed attività di natura pubblica, sociale ed altro, sono stabilmente destinati quali:

- a) locali ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo e comunque senza scopo di lucro.*
- b) i locali ed aree in cui vengono svolte attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.*



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

- il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Le riduzioni di cui al comma 1 e 1-bis saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e verranno corrisposte quale forma di rimborso nell'anno successivo previa comunicazione della ricevuta di pagamento all'ufficio tributi del comune di Lauria;
- **comma 4** è sostituito con il seguente:

4. Ai detentori di immobili siti nel territorio del Comune di Lauria, che adottano un cane ricoverato presso il canile convenzionato con il comune di Lauria, è concesso un BONUS equivalente al rimborso del pagamento della Tassa sui rifiuti fino alla concorrenza massima di € 300,00 per il primo anno, € 200,00 per il secondo anno e € 100,00 per il terzo anno e rapportato alla data di presa in carico del cane.
- il **comma 5** è sostituito con il seguente:

5. Il bonus di cui al precedente punto 4, sarà riconosciuto previa stipula di apposita convenzione che andrà a sottoscrivere, tra l'ente ed il contribuente interessato.
- Dopo l'art. 24 è inserito l'art. 24-bis **“ESENZIONE PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO”** come segue:

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del centro storico cittadino, sono esentate dal pagamento della TARI per un periodo di tre anni, a partire dalla data di inizio attività, le nuove attività commerciali che, a partire dall'anno di imposta 2017, si insediano nel centro storico del Comune di Lauria, come delimitato nel vigente Piano di Recupero, Tavola 1, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 20/05/1999. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento per l'esatta definizione dei confini del centro storico si rimanda alla mappa allegata al presente regolamento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Tale riduzione è applicata agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di nuova attività. Detta riduzione cessa comunque la sua efficacia al termine del terzo anno di avvio dell'attività anzidetta e il soggetto passivo sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

3. Per attività di nuova costituzione si intende quella che risulta essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva a partire dal 1 gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e operativa nel Comune di Lauria nel medesimo periodo, secondo la data risultante dal registro delle imprese della C.C.I.A.A..

4. Le nuove attività commerciali devono avere la sede legale e operativa nel Comune di Lauria e nel medesimo immobile oggetto di esenzione di cui al presente articolo. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 3.

5. Non spettano le riduzioni di cui al presente articolo:

- in caso di mero subentro di attività economiche esistenti o variazione di denominazione e/o ragione sociale o trasformazioni di società;
- a imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO.

6. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, la dichiarazione, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 27 e seguenti del presente regolamento la dichiarazione TARI, allegando alla stessa la documentazione necessaria per usufruire dell'esenzione. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni. A seguito di verifica, rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- All'art. 32 "RISCOSSIONE" sono apportare le seguenti modificazione:

- il comma 2 è sostituito come segue:

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione con la prima rata di scadenza.

- sono eliminati i commi 3,4 e 5.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (allegato A);

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (allegato B);

Con 12 voti favorevoli, 4 contrari (LABANCA Mariano, OSNATO, CRESCI, SCHETTINI) 1 astenuto (IELPO), su 17 presenti e votanti, resi per appello nominale

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare , per le motivazioni sopra esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 57 del 30.06.2014 così come segue:

CAPITOLO 2 COMPONENTE IMU

- All'art. 10 "**UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**" sono eliminati la lettera b) del comma 6 ed il comma 7.
- All'art. 11 "**RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**" sono apportare le seguenti modificazione:

- il titolo "**RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**" è sostituito con "**RIDUZIONI**";
- sono inseriti i commi 4 e 5, come segue:

4. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Lauria in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Lauria un altro immobile adibito a propria abitazione



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

5. Per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), (art. 1, comma 53 legge n. 208/2015).

CAPITOLO 3 COMPONENTE TASI

- L'art. 1 **"PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA"** è sostituito come segue:

1. "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/."

- All'art. 3 **"SOGETTI PASSIVI"** sono apportare le seguenti modificazione:

- al primo periodo del comma è eliminato l'inciso *"ivi compresa l'abitazione principale"*
- E' inserito il comma 5 come segue:

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione se quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il solo possessore versa la TASI nella percentuale del 90 % mentre l'occupante è esente.

- All'art. 11, comma 3 **"UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE"** è eliminato il seguente periodo:

"... e le unità immobiliari esclusivamente ad uso abitativo concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (padre-figlio/figlio-padre), che la utilizzano quale dimora abituale, così come stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 10 del capitolo 2 del presente regolamento, riferito all'IMU."

CAPITOLO 4 COMPONENTE TARI

- All'art. 24 **"RIDUZIONI"** sono apportare le seguenti modificazione:

- è inserito il seguente comma 1-bis:

1-bis. Riduzione del 50%, della quota fissa e variabile della tariffa, ai locali e le aree rientranti nella categoria 1.(Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto) che per il particolare uso ed attività di natura pubblica, sociale ed altro, sono stabilmente destinati quali:



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

a) *locali ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo e comunque senza scopo di lucro.*

b) *i locali ed aree in cui vengono svolte attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.*

- **il comma 2** è sostituito con il seguente:

2. Le riduzioni di cui al comma 1 e 1-bis saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e verranno corrisposte quale forma di rimborso nell'anno successivo previa comunicazione della ricevuta di pagamento all'ufficio tributi del comune di Lauria;

- **comma 4** è sostituito con il seguente:

4. Ai detentori di immobili siti nel territorio del Comune di Lauria, che adottano un cane ricoverato presso il canile convenzionato con il comune di Lauria, è concesso un BONUS equivalente al rimborso del pagamento della Tassa sui rifiuti fino alla concorrenza massima di € 300,00 per il primo anno, € 200,00 per il secondo anno e € 100,00 per il terzo anno e rapportato alla data di presa in carico del cane.

- **il comma 5** è sostituito con il seguente:

5. Il bonus di cui al precedente punto 4, sarà riconosciuto previa stipula di apposita convenzione che andrà a sottoscrivere, tra l'ente ed il contribuente interessato.

- Dopo l'art. 24 è inserito l'art. 24-bis **"ESENZIONE PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO"** come segue:

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del centro storico cittadino, sono esentate dal pagamento della TARI per un periodo di tre anni, a partire dalla data di inizio attività, le nuove attività commerciali che, a partire dall'anno di imposta 2017, si insediano nel centro storico del Comune di Lauria, come delimitato nel vigente Piano di Recupero, Tavola 1, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 20/05/1999. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento per l'esatta definizione dei confini del centro storico si rimanda alla mappa allegata al presente regolamento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

2. Tale riduzione è applicata agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di nuova attività. Detta riduzione cessa comunque la sua efficacia al termine del terzo anno di avvio dell'attività anzidetta e il soggetto passivo sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria.

3. Per attività di nuova costituzione si intende quella che risulta essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva a partire dal 1 gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e operativa nel Comune di Lauria nel medesimo periodo, secondo la data risultante dal registro delle imprese della C.C.I.A.A..

4. Le nuove attività commerciali devono avere la sede legale e operativa nel Comune di Lauria e nel medesimo immobile oggetto di esenzione di cui al presente articolo. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 3.

5. Non spettano le riduzioni di cui al presente articolo:

- in caso di mero subentro di attività economiche esistenti o variazione di denominazione e/o ragione sociale o trasformazioni di società;
- a imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO.

6. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, la dichiarazione, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 27 e seguenti del presente regolamento la dichiarazione TARI, allegando alla stessa la documentazione necessaria per usufruire dell'esenzione. L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni. A seguito di verifica, rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- All'art. 32 "RISCOSSIONE" sono apportare le seguenti modificazione:

- il comma 2 è sostituito come segue:

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione con la prima rata di scadenza.

- sono eliminati i commi 3,4 e 5.

3) di dare atto che le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

4) di provvedere alla trasmissione della deliberazione e del Regolamento al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 mediante pubblicazione sull'apposito sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31.5.2012 secondo le istruzioni contenute nella nota protocollo n. 24674/2013 dell'11.11.2013 del Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero stesso.

SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole all'unanimità, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE II - SERVIZIO ENTRATE

Allegato " A " alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.3.2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18-8-2001, n.267)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), NELLE SUE COMPONENTI IMU, TASI E TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30.6.2014.

Il sottoscritto Donato Cristiano BOCCIA Dirigente ad interim del Settore;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio, avente l'oggetto sopra indicato;

VISTI i presupposti di fatto e di diritto;

RISCONTRATA la regolarità dell'istruttoria nonche' degli atti e dei documenti allegati;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. 18-8-2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lauria, li' 20.3.2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
f.to Avv. Donato Cristiano Boccia



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE II - SERVIZIO BILANCIO

Allegato " B" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.3.2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 – 1° comma – D.Lgs. 18-8-2000, n.267)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), NELLE SUE COMPONENTI IMU, TASI E TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30.6.2014.

Il sottoscritto Avv. Donato Cristiano BOCCIA, Dirigente ad interim del Settore;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio, avente l'oggetto sopra indicato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in pari data dal medesimo;

VISTI i presupposti di fatto e di diritto;

RISCONTRATA la regolarità dell'istruttoria nonché degli atti e dei documenti allegati;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18-8-2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lauria, li' 20.3.2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
f.to Avv. Donato Cristiano Boccia



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REDATTORE DEL VERBALE

f/to M. Chiarelli

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f/to A. Viceconti

IL SEGRETARIO GENERALE

f/to BOCCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 aprile 2017 fino al 3 maggio 2017 Reg. 592

L'INCARICATO

f/to Labanca

IL SEGRETARIO GENERALE

f/to Boccia

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lauria, li 18 aprile 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Cristiano BOCCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f/to